SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE RECANTE ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 30-*OCTIES*, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 AGOSTO 2010, N. 141.

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modifiche e integrazioni, recante la "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

Visto l'articolo 640 ter c.p. rubricato "frode informatica" e l'articolo 494 c.p. rubricato "sostituzione di persona";

Visto l'articolo 17, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, secondo cui "Il Ministro dell'economia e delle finanze può autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle società per azioni a partecipazione pubblica, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti";

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche e integrazioni, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e successive modifiche e integrazioni, recante "Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi" e, in particolare, il Titolo V-*bis*, recante "Istituzione di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità;

Visto, in particolare, l'art. 30-*octies*, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, il quale prevede che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze:
a) sono specificati la struttura e i livelli di accesso all'archivio, singoli elementi identificativi dei dati contenuti nelle fonti elencate dalle lettere da a) a c), da comunicare ai sensi dell'articolo 30-*quinquies*;
b) sono stabilite le modalità relative al collegamento informatico dell'archivio con le banche dati degli organismi pubblici e privati che detengono i dati di cui all'articolo 30-quinquies;
c) sono individuati le modalità, i presupposti e i profili di accesso ai dati, il processo di rilascio delle credenziali, nonché le procedure di autenticazione, di registrazione e di analisi degli accessi e delle operazioni e sono fissati i termini secondo cui i dati di cui all'articolo 30-*quinquies* sono comunicati e gestiti, nonché è stabilita la procedura che caratterizza la fase di riscontro ai sensi dell'articolo 30-*sexies*, comma 1;

d) sono fissati l'importo del contributo di cui all'articolo 30-*sexies*, comma 2, nonché i criteri di determinazione e le modalità di riscossione del medesimo;

Visto il decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169, recante ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141;

Visto il "Regolamento recante norme di attuazione del sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità", adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 maggio 2014, n. 95, ai sensi dell'articolo 30-*octies*, comma 1, d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141;

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, ed in particolare l'articolo 53, comma 4, che prevede, tra l'altro, che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli riscontra l'autenticità dei dati contenuti nei documenti presentati dai richiedenti l'apertura dei conti di gioco anche attraverso la consultazione del sistema pubblico per la prevenzione del furto di identità di cui al Titolo V-*bis* del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141;

Visto l'articolo 32-*bis* della Legge 29 giugno 2022, n. 79 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 rubricato "Modifiche al titolo V-*bis* del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante istituzione di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità";

Ritenuto, pertanto, necessario ed opportuno procedere all'abrogazione del suddetto regolamento, adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 maggio 2014, n. 95, al fine di emanare un nuovo regolamento ai sensi dell'articolo 30-*octies*, comma 1, decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, adeguato sia alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali introdotte dal Regolamento (UE) 2016/679, sia alle intervenute modifiche e integrazioni al Titolo V-*bis* del citato decreto legislativo, nonché aggiornato agli sviluppi funzionali e tecnologici in materia;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del […];

Vista la nota del […] con la quale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, lo schema di regolamento è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA

il seguente Regolamento:

Articolo 1

(*Definizioni*)

1. Ai sensi del presente regolamento si intendono per:

a) “SCIPAFI”: il sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti, con specifico riferimento al furto d’identità, di titolarità del Ministero dell’economia e delle finanze e affidato in gestione a Consap S.p.A., di cui agli articoli 30-*ter* e seguenti del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141;

b) “aderenti diretti”: i soggetti indicati all’articolo 30-*ter*, comma 5, lettere a), b), b-bis), b-*ter*), c, e c-*bis*) del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, tenuti a partecipare al sistema SCIPAFI, diversi dagli aderenti indiretti;

c) “aderenti indiretti”: i soggetti di cui all’articolo 30-*ter*, comma 5, lettera d), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, che partecipano al sistema SCIPAFI su delega degli aderenti diretti e dei soggetti autorizzati e in base ad apposita convenzione stipulata con il Ministero dell’economia e delle finanze;

d) “archivio”: l’archivio centrale informatizzato di cui all’articolo 30-*quater* del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141;

e) “*call center* per il cittadino”: servizio gratuito, telefonico e telematico, previsto dall’articolo 30-*ter*, comma 8, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, che consente di ricevere segnalazioni da parte di soggetti che hanno subito o temono di aver subito frodi configuranti ipotesi di furto di identità;

f) “dati oggetto di riscontro”: i dati relativi a persone fisiche, di carattere identificativo, reddituale, contributivo o attinenti alla sussistenza del rapporto di lavoro e/o, comunque, necessari alla prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo, sottoposti a verifica attraverso il Modulo di interconnessione di rete per le finalità perseguite dal decreto legislativo;

g) “decreto legislativo”: il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e successive modifiche e integrazioni;

h) “documenti di identità”: i documenti di identità e di riconoscimento, comunque denominati o equipollenti, ancorché smarriti o rubati, di cui all’articolo 30-*quinquies*, comma 1, lettera a), del decreto legislativo;

i) “ente gestore”: la Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. (Consap);

l) “formulario”: il documento, il cui modello è contenuto nel manuale operativo, relativo alla procedura di adesione e volto all’individuazione del singolo aderente diretto, o aderente indiretto o soggetto autorizzato, sottoscritto da parte del soggetto munito di adeguati poteri di firma e indicante la relativa categoria di appartenenza del singolo soggetto;

m) “frodi subite”: le operazioni disconosciute dai soggetti di cui sono stati indebitamente utilizzati i dati relativi all’identità e al reddito e oggetto di denuncia all’autorità giudiziaria ovvero oggetto di contestazione in via documentale;

n) “gruppo di lavoro”: il gruppo di cui all’articolo 30-*ter*, comma 9, del decreto legislativo;

o) “incongruenza rilevata in sede di riscontro dell’autenticità dei dati”: mancata corrispondenza fra i valori sottoposti a verifica su una singola banca dati e i valori registrati nella banca dati stessa;

p) “informazioni”: le informazioni relative alle frodi subite o ai casi che configurano un rischio di frode nelle operazioni e nelle operazioni disconosciute;

q) liste nominative degli aderenti diretti abilitati": si intendono i soggetti tenuti a partecipare al Sistema SCIPAFI ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30-*ter*, comma 5, lettere a), b), b-*bis*), b-*ter*, c) e c-*bis*) del decreto legislativo, attualmente oggetto di convenzionamento;

r) "liste nominative degli aderenti indiretti abilitati": si intendono i soggetti abilitati a partecipare al Sistema SCIPAFI ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30-*ter*, comma 5, lettera d), del decreto legislativo, attualmente oggetto di convenzionamento;

s) "liste nominative dei soggetti autorizzati abilitati": si intendono i soggetti che partecipano al Sistema SCIPAFI ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30-*ter*, comma 5-*bis* o dell'articolo 30-*ter*, comma 6, del decreto legislativo;

t) "manuale operativo": il documento previsto dall'articolo 9, comma 4, del presente regolamento;

u) "Modulo di interconnessione di rete": parte del sistema SCIPAFI, prevista dall'articolo 30-*quater*, comma 1, lettera a), del decreto legislativo, che consente di verificare i dati oggetto di riscontro confrontandoli con quelli detenuti nelle banche dati degli organismi pubblici e privati collegate al sistema stesso;

v) "Modulo informatico centralizzato": parte del sistema SCIPAFI, prevista dall'articolo 30-*quater*, comma 1, lettera b), del decreto legislativo, che memorizza, in forma aggregata ed anonima, i casi il cui riscontro ha evidenziato la non autenticità di una o più categorie di dati presenti nella richiesta di verifica;

z) "Modulo informatico di allerta": parte del sistema SCIPAFI, prevista dall'articolo 30-*quater*, comma 1, lettera c), del decreto legislativo, che memorizza le informazioni relative alle frodi subite o ai casi che configurano un rischio di frode, nonché le segnalazioni di specifiche allerta preventive trasmesse dal titolare dell'archivio;

aa) "operazione": la concessione di una dilazione o un differimento di pagamento, un finanziamento o altra analoga facilitazione finanziaria, un servizio a pagamento differito, una prestazione di carattere assicurativo, anche quando associata ad un rapporto o altra operazione bancaria o finanziaria, ovvero ogni altra prestazione svolta dagli aderenti diretti e dai soggetti autorizzati ad accedere al sistema SCIPAFI per le finalità espressamente previste dalla legge;

bb) "operazione disconosciuta": operazione non riconosciuta né autorizzata dal soggetto a cui appare riferibile, sulla base dei dati relativi all'identità e/o al reddito o altro dato consentito e utile alla prevenzione delle frodi nel credito al consumo, utilizzati per l'operazione stessa, per la quale è stata presentata denuncia all'Autorità Giudiziaria ovvero è stata oggetto di disconoscimento in via documentale;

cc) "rischio di frodi": fattispecie potenzialmente foriera di operazioni disconoscibili o operazioni disconosciute;

dd) "soggetti autorizzati": i soggetti indicati all'articolo 30-*ter*, comma 5-*bis*, del decreto legislativo e le ulteriori categorie di soggetti individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 30-*ter*, comma 6, del decreto legislativo;

ee) "titolare dell'archivio": il Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Al presente regolamento è allegato l'elenco degli oneri informativi di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180, redatto secondo le modalità e i criteri previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 2012, n. 252, che ne forma parte integrante.

Articolo 2
(Oggetto, finalità e ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento detta la disciplina del sistema SCIPAFI, in attuazione dell'articolo 30-*octies*, comma 1, del decreto legislativo.

2. Il sistema SCIPAFI è istituito nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze al fine di permettere agli aderenti diretti e indiretti e ai soggetti autorizzati la verifica, mediante il Modulo di interconnessione di rete, dell'autenticità dei dati contenuti nella documentazione fornita dalle persone fisiche riscontrandoli con quelli contenuti nelle banche dati pubbliche o private collegate al sistema stesso, incluse la banca dati costituita attraverso il Modulo informatico centralizzato di cui al successivo comma 4, nonché la banca dati costituita attraverso il Modulo informatico di allerta di cui al successivo comma 5. La verifica è effettuata allo scopo di prevenire il furto di identità, così come definito dall'articolo 30-*bis*, comma 1, del decreto legislativo, nonché per le finalità di cui all'articolo 30-*ter*, comma 1, del medesimo decreto legislativo, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche.

3. Il sistema SCIPAFI consente altresì, attraverso il Modulo informatico centralizzato, la memorizzazione in forma aggregata ed anonima dei casi il cui riscontro ha evidenziato la non autenticità di una o più categorie di dati presenti nella richiesta di verifica, ai sensi dell'articolo 30-*quater*, comma 1, lettera b), del decreto legislativo.

4. Il sistema SCIPAFI permette, mediante il Modulo informatico di allerta, di raccogliere le informazioni relative a frodi subite o a situazioni di rischio di frode trasmesse dagli aderenti diretti o dai soggetti autorizzati, nonché segnalazioni di specifiche allerta preventive trasmesse dal titolare dell'archivio.

5. Il sistema SCIPAFI consente a coloro che hanno subito o temono di aver subito frodi configuranti ipotesi di furto d'identità di segnalarlo all'apposito *call center* per il cittadino istituito presso l'ente gestore ai sensi dell'art 30-*ter*, comma 8, del decreto legislativo. Tali segnalazioni potranno pervenire anche a seguito di comunicazione inviata automaticamente dal Modulo di interconnessione di rete all'interessato, previa registrazione ad apposito servizio, a seguito di una richiesta di verifica riguardante l'interessato stesso. Le segnalazioni di frodi subite raccolte dal *call center* per il cittadino confluiscono nell'archivio delle segnalazioni del Modulo informatico d'allerta.

6. Il presente regolamento si applica nei confronti degli aderenti diretti, degli aderenti indiretti e dei soggetti autorizzati nonché, per gli aspetti di pertinenza, ai soggetti indicati ai successivi articoli 24, 25 e 26.

Articolo 3
(Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali)

1. Il trattamento dei dati personali, da parte del titolare dell'archivio, dell'ente gestore, degli aderenti diretti, degli aderenti indiretti e dei soggetti autorizzati è consentito esclusivamente per le finalità e le operazioni specificamente individuate dal decreto legislativo.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è il titolare del trattamento dei dati personali effettuato per il funzionamento del sistema SCIPAFI, nonché dei dati e delle informazioni acquisiti nell'ambito del predetto sistema, necessari al perseguimento delle specifiche finalità individuate dalla legge.

3. Consap S.p.A. è responsabile, in qualità di ente gestore, del trattamento dei dati personali effettuato per il funzionamento e l'operatività del sistema SCIPAFI, nonché dei dati e delle informazioni acquisiti nell'ambito del predetto sistema, necessari al perseguimento delle specifiche finalità individuate dalla legge. Inoltre, è responsabile del trattamento dei dati necessari al convenzionamento degli aderenti diretti, degli aderenti indiretti e dei soggetti autorizzati, al rilascio e alla gestione delle credenziali nominative di accesso all'archivio, per le quali tratta i dati identificativi degli utenti abilitati a diverso titolo ad operare sul sistema, nonché del trattamento dei dati, trasmessi dagli aderenti diretti e indiretti e dai soggetti autorizzati, necessari al funzionamento degli strumenti informatici di cui all'articolo 30-*quater*, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo, all'erogazione dei relativi servizi di assistenza in favore dei soggetti sopra indicati e al funzionamento del servizio telefonico e telematico di cui all'articolo 30-*ter*, comma 8, del medesimo decreto legislativo.

4. Gli aderenti diretti e i soggetti autorizzati sono titolari del trattamento dei dati e delle informazioni riguardanti i propri clienti, effettuato ai fini della gestione del rapporto con gli stessi, nel cui ambito rientra il trattamento dei dati da sottoporre a riscontro attraverso il sistema SCIPAFI, ai sensi dell'articolo 30-*quinquies* del decreto legislativo.

5. Gli aderenti indiretti assumono il ruolo di responsabili del trattamento dei dati e delle informazioni di cui al precedente comma, effettuato sulla base di apposito incarico o delega conferita da parte degli aderenti diretti o dei soggetti autorizzati ai sensi del successivo articolo 4, comma 5, del presente regolamento.

6. Gli aderenti diretti partecipano al sistema SCIPAFI esclusivamente in relazione ai dati personali, pertinenti e non eccedenti, necessari al perseguimento delle specifiche finalità inerenti al settore commerciale di appartenenza.

7. Gli aderenti indiretti partecipano al sistema SCIPAFI esclusivamente in relazione ai dati personali, pertinenti e non eccedenti, necessari al perseguimento delle specifiche finalità di cui all'articolo 4, comma 5.

8. I soggetti autorizzati accedono al sistema SCIPAFI esclusivamente in relazione ai dati personali, pertinenti e non eccedenti, necessari: *(i)* al perseguimento delle specifiche finalità di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, concernenti la prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e, in particolare, per il riscontro della veridicità dei dati identificativi contenuti nei documenti e delle informazioni acquisiti, secondo quanto stabilito dall'articolo 19, comma 1, lettera b), del medesimo decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231; *(ii)* allo svolgimento dell'attività propria per cui alla categoria è stata consentita la partecipazione al sistema SCIPAFI *ex* articolo 30-*ter*, comma 6, del decreto legislativo.

9. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua, con il supporto del Responsabile del trattamento, la valutazione di impatto ai sensi dell'articolo 35 del

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016; nel relativo documento sono indicate anche le misure di sicurezza tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi connessi alle attività di trattamento effettuate nell'ambito e ai fini della gestione dell'archivio, nonché a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati. Nella valutazione di impatto sono altresì disciplinati i tempi e le modalità di conservazione e di cancellazione dei dati personali trattati.

Articolo 4
(Individuazione degli aderenti diretti e degli aderenti indiretti)

1. Gli aderenti diretti sono tenuti a trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze il formulario attraverso il quale, ai fini dell'abilitazione all'utilizzo del sistema SCIPAFI, dichiarano l'appartenenza ad una o più delle categorie di operatori previste dall'articolo 30-*ter*, comma 5, del decreto legislativo e forniscono i dati personali identificativi e i dati di contatto aziendale dei riferimenti individuati, rispettivamente, per la stipula e per l'esecuzione della convenzione con l'ente gestore.

2. Il titolare dell'archivio aggiorna, su base annuale, la lista nominativa degli aderenti diretti abilitati, pubblicata sul sito Internet del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Gli aderenti diretti già convenzionati sono tenuti a comunicare, tramite il formulario, tempestivamente e comunque entro il termine di trenta giorni, le variazioni intervenute rispetto alle informazioni precedentemente fornite. La mancata comunicazione nei termini qui previsti può comportare l'inabilitazione temporanea all'utilizzo del sistema SCIPAFI.

4. Gli aderenti diretti sono tenuti altresì a stipulare con l'ente gestore una apposita convenzione, rinnovabile tacitamente una sola volta per il medesimo periodo iniziale, sulla base di uno schema-tipo che sarà pubblicato sul sito del Ministero della economia e delle finanze, nonché a versare il contributo di cui al successivo articolo 7, comma 2. Nell'ambito della medesima convenzione sono specificate le misure, individuate dal titolare, volte ad attuare le previsioni di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679 e al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare per quanto concerne i principi di cui all'articolo 5 del suddetto Regolamento europeo e gli obblighi ivi previsti, a tutela dei diritti e delle libertà delle persone fisiche a cui appartengono i dati personali oggetto di trattamento.

5. Gli aderenti indiretti sono individuati tramite apposita convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze, da stipularsi ai sensi dell'articolo 30-*ter*, comma 5, lettera d), del decreto legislativo e partecipano al sistema SCIPAFI, previa trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze del formulario contenente anche i dati personali identificativi e i dati di contatto aziendale dei riferimenti individuati, rispettivamente, per la stipula e per l'esecuzione della convenzione con l'ente gestore di cui al successivo comma 8. Ai fini della loro partecipazione al sistema SCIPAFI, gli aderenti indiretti devono ricevere, inoltre, apposito incarico o delega da parte degli aderenti diretti o dei soggetti autorizzati, da rendere noto all'ente gestore unitamente alla comunicazione di accettazione della delega da parte dell'aderente indiretto come indicato al successivo comma 9, allo scopo di offrire ai medesimi servizi riguardanti l'invio all'ente gestore di richieste di verifica dell'autenticità dei dati oggetto di riscontro indicati nell'articolo 12 del presente regolamento, nonché servizi relativi alla comunicazione delle informazioni

sulle frodi subite e sul rischio di frodi disciplinate negli articoli 15 e 16 del presente regolamento. Nello schema di convenzione, da adottarsi previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalità di partecipazione al sistema SCIPAFI da parte degli aderenti indiretti, nonché le modalità di trattamento dei dati personali.

6. Nel caso in cui un aderente diretto abbia, altresì, i requisiti di aderente indiretto, l'aderente potrà partecipare al sistema SCIPAFI in tale duplice veste, curando separatamente l'adempimento di tutti gli obblighi previsti, rispettivamente, per gli aderenti diretti e per gli aderenti indiretti e mantenendo comunque separati i due ruoli, in particolar modo per ciò che attiene alla segregazione dei profili utente rispetto alle diverse operazioni svolte sui dati.

7. Successivamente alla pubblicazione del presente regolamento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, la convenzione di cui al comma 5 del presente articolo viene resa nota mediante pubblicazione sul sito Internet del Ministero dell'economia e delle finanze. Gli aderenti diretti e i soggetti autorizzati possono avvalersi dei servizi svolti dagli aderenti indiretti a decorrere dalla data di pubblicazione della medesima convenzione.

8. Gli aderenti indiretti sono, altresì, tenuti a stipulare una apposita convenzione con l'ente gestore per la partecipazione al sistema SCIPAFI, nell'ambito della quale sono specificate anche le misure di cui al precedente comma 4. Tale convenzione, rinnovabile tacitamente per una sola volta per il medesimo periodo iniziale, sarà predisposta sulla base di uno schema-tipo pubblicato sul sito internet del Ministero della economia e delle finanze.

9. Il conferimento della delega da parte degli aderenti diretti o dei soggetti autorizzati in favore dell'aderente indiretto e la relativa accettazione da parte di quest'ultimo devono essere rese note all'ente gestore tramite invio delle stesse debitamente sottoscritte al fine di attivare la delega sul Sistema SCIPAFI. Nel conferimento della delega dovranno essere indicati anche i dati relativi all'aderente o al soggetto autorizzato verso cui l'ente gestore dovrà emettere la relativa fattura per le richieste di riscontro effettuate.

Articolo 5
(Individuazione dei soggetti autorizzati)

1. I soggetti autorizzati di cui all'articolo 30-*ter*, comma 6, del decreto legislativo sono individuati con decreto del Ministero della economia e delle finanze, previo parere del gruppo di lavoro, tenendo conto dello specifico ausilio che l'accesso all'archivio apporta nello svolgimento della relativa attività della categoria autorizzata.

2. I soggetti autorizzati sono tenuti a trasmettere al Ministero dell'economia e delle Finanze il formulario contenente anche i dati personali identificativi e i dati di contatto aziendale dei riferimenti individuati per la stipula e per l'esecuzione della convenzione di cui al successivo comma 3. I soggetti autorizzati già convenzionati sono tenuti a comunicare, sempre attraverso il formulario, tempestivamente e comunque entro il termine di trenta giorni le variazioni intervenute rispetto alle informazioni precedentemente fornite.

3. I soggetti autorizzati sono tenuti, altresì, a stipulare una apposita convenzione con l'ente gestore per la partecipazione al sistema SCIPAFI, nonché a corrispondere, se non

diversamente previsto dalla legge, il contributo di cui al successivo articolo 7, comma 2. Tale convenzione, rinnovabile tacitamente una sola volta per il medesimo periodo iniziale, sarà predisposta sulla base di uno schema-tipo che sarà pubblicato sul sito del Ministero della economia e delle finanze. Nell'ambito della medesima convenzione sono specificate le misure di cui all'articolo 4, comma 4, a valere per la categoria dei soggetti autorizzati.

4. Nel caso di contestuale partecipazione al sistema SCIPAFI del soggetto convenzionato, sia in qualità di soggetto autorizzato ai sensi dell'articolo 30-*ter*, comma 6, del decreto legislativo che in qualità di soggetto autorizzato ai sensi dell'articolo 30-*ter*, comma 5-*bis*, del medesimo decreto legislativo, il medesimo soggetto dovrà indicare espressamente, attraverso il formulario, l'intenzione di partecipare al sistema SCIPAFI anche per le finalità previste dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

5. La lista dei soggetti autorizzati è pubblicata sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 6

(Individuazione dei soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

1. Accedono al sistema SCIPAFI, ai sensi dell'articolo 30-*ter*, comma 5-*bis*, del decreto legislativo, i soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, non ricompresi tra i soggetti aderenti diretti e indiretti.

2. Per quanto compatibili, la presente categoria di soggetti autorizzati ad accedere al sistema SCIPAFI è sottoposta alle medesime regole e disposizioni previste per i soggetti autorizzati di cui all'articolo 30-*ter*, comma 6, del decreto legislativo.

3. Nel caso di contestuale partecipazione al sistema SCIPAFI del soggetto convenzionato, sia in qualità di aderente diretto che in qualità di soggetto autorizzato in quanto destinatario degli obblighi di adeguata verifica della clientela, prevarrà la disciplina prevista per gli aderenti diretti, salva l'indicazione espressa, attraverso il formulario, dell'intenzione di partecipare al sistema SCIPAFI anche in qualità di soggetto autorizzato, per le finalità previste dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

Articolo 7

(Richiesta di verifica e pagamento del contributo)

1. Gli aderenti diretti e i soggetti autorizzati inviano all'ente gestore, anche per il tramite degli aderenti indiretti, richieste di verifica dell'autenticità dei dati, secondo le modalità e i termini stabiliti nel presente regolamento.

2. L'adesione al sistema SCIPAFI e ciascuna richiesta di verifica, riferita ad un singolo nominativo, comportano, ove non diversamente previsto dalla legge, il pagamento, ai sensi dell'articolo 30-*sexies*, comma 2, del decreto legislativo, da parte degli aderenti diretti e dei soggetti autorizzati di un contributo all'ente gestore, previa stipula della convenzione di cui all'articolo 4, commi 4 e 5 e all'articolo 5, comma 3,

articolato in modo tale da garantire sia le spese di progettazione, di realizzazione e di evoluzione dell'archivio, sia il costo pieno del servizio svolto dall'ente gestore stesso.

3. Ai sensi dell'articolo 30-*sexies*, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo, il contributo di cui al comma precedente è articolato nelle seguenti componenti:

a) contributo *una tantum* di adesione al sistema SCIPAFI;

b) contributo per singola richiesta di verifica dell'autenticità dei dati.

4. Il contributo *una tantum* di cui alla lettera a) del comma precedente è così determinato:

a) euro 250,00, oltre IVA, a carico dei professionisti e delle imprese individuali;

b) euro 1.500,00, oltre IVA, a carico delle società.

5. L'importo del contributo di cui al comma 3, lettera b), del presente articolo, dovuto per ciascuna richiesta di verifica, è così stabilito:

a) euro 0,28, oltre IVA, per gli aderenti e i soggetti autorizzati che effettuano complessivamente fino a 50.000 interrogazioni fatturabili in un trimestre;

b) euro 0,26, oltre IVA, per gli aderenti e i soggetti autorizzati che effettuano complessivamente da 50.001 a 150.000 interrogazioni fatturabili in un trimestre;

c) euro 0,24, oltre IVA, per gli aderenti e i soggetti autorizzati che effettuano complessivamente da 150.001 a 300.000 interrogazioni fatturabili in un trimestre;

d) euro 0,22, oltre IVA, per gli aderenti e i soggetti autorizzati che effettuano complessivamente oltre 300.000 interrogazioni fatturabili in un trimestre.

6. Le somme complessivamente versate dagli aderenti diretti e dai soggetti autorizzati ovvero, allorché per delega di questi, da parte degli aderenti indiretti, affluiscono all'ente gestore, con modalità stabilite nelle apposite convenzioni. Ai sensi dell'articolo 30-*septies*, comma 1, del decreto legislativo, l'ente gestore deve tenere contabilità separata e fornire al Ministero dell'economia e delle finanze apposita rendicontazione in ordine alle somme introitate ed ai costi sostenuti in relazione al servizio svolto, secondo quanto stabilito nella convenzione di cui all'articolo 30-*ter*, comma 3, del decreto legislativo.

7. Gli aderenti diretti e i soggetti autorizzati versano all'ente gestore la componente del contributo di cui al comma 4 del presente articolo all'atto della stipula della relativa convenzione di cui agli articoli 4 e 5 del presente regolamento.

8. Gli aderenti diretti e i soggetti autorizzati non sono assoggettati al pagamento del contributo per singola richiesta di verifica, di cui al comma 5 del presente articolo, sino alla concorrenza dell'importo versato dai medesimi per l'adesione al sistema SCIPAFI ai sensi del comma 4. Al superamento della concorrenza dell'importo inizialmente versato come contributo di adesione, gli aderenti diretti e i soggetti autorizzati devono corrispondere l'importo indicato per fasce stabilito nel precedente comma 5, quantificato sulla base delle richieste di verifica effettuate nel periodo di riferimento entro 60 giorni dalla data di fatturazione da parte dell'ente gestore.

9. Eventuali crediti maturati dal Gestore nei confronti degli aderenti diretti e dei soggetti autorizzati, ovvero degli aderenti indiretti qualora delegati al pagamento per conto degli aderenti diretti o dei soggetti autorizzati, in relazione al mancato versamento del contributo di cui al comma 5, sono riscossi mediante procedura di iscrizione a ruolo ai sensi dell'articolo 17, commi 3-*bis* e 3-*ter*, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

Articolo 8
(Comunicazione delle informazioni)

1. Gli aderenti diretti e i soggetti autorizzati, anche per il tramite degli aderenti indiretti, trasmettono al titolare dell'archivio, attraverso il Modulo informatico di allerta, le informazioni relative alle frodi subite e al rischio di frodi secondo le modalità e i termini indicati negli articoli 15 e 16 del presente regolamento.

2. Le informazioni inserite nel Modulo informatico di allerta sono consultabili dagli aderenti diretti e dai soggetti autorizzati, anche per il tramite degli aderenti indiretti, secondo le modalità e i termini indicati negli articoli 11 e 19 del presente regolamento.

3. È istituito presso l'ente gestore un servizio di *help desk*, operante in modalità telefonica e telematica, volto a fornire assistenza operativa agli aderenti diretti, agli aderenti indiretti e ai soggetti autorizzati al sistema SCIPAFI.

Articolo 9
(*Archivio*)

1. L'archivio è un sistema informatico strutturato in livelli differenziati, il cui accesso è consentito agli aderenti diretti e ai soggetti autorizzati, anche per il tramite degli aderenti indiretti, nonché alle istituzioni di cui ai successivi articoli 24, 25 e 26 del presente regolamento, a seconda della finalità per la quale l'accesso stesso viene autorizzato. Un livello è inoltre dedicato alla pubblicazione di elementi divulgativi ed è accessibile tramite il sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. L'archivio consente, nei casi previsti, il riscontro dei dati contenuti nelle fonti di cui all'articolo 30-*quinquies,* comma 1, del decreto legislativo, nonché relativi ai documenti di identità e di riconoscimento, comunque denominati ed equipollenti, ancorché smarriti o rubati, alle partite IVA, ai codici fiscali, ai documenti che attestano il reddito, alle posizioni contributive previdenziali e assistenziali. L'archivio consente altresì il riscontro degli ulteriori dati che saranno individuati ai sensi dell'articolo 30-*quinquies*, comma 3, del medesimo decreto legislativo. Il predetto riscontro avviene tramite il collegamento dell'archivio con le banche dati degli organismi pubblici e privati che detengono i dati, mediante procedure telematiche compatibili alle caratteristiche tecniche dell'archivio stesso.

3. L'archivio, ai sensi dell'articolo 30-*quater*, comma 1, lettera c), del decreto legislativo, contiene le informazioni relative ai casi che configurano un rischio di frodi, o frodi subite segnalate dagli aderenti diretti e dai soggetti autorizzati, anche per il tramite degli aderenti indiretti, nonché alle segnalazioni di specifiche allerta preventive trasmesse dal titolare dell'archivio. Ai sensi dell'articolo 30-*ter*, comma 8, del decreto legislativo, l'archivio contiene inoltre le segnalazioni dei soggetti che hanno subito o temono di aver subito frodi configuranti ipotesi di furto di identità.

4. Le istruzioni tecniche per il funzionamento dell'archivio, comprendenti i livelli di fornitura del servizio, sono contenute in un manuale operativo approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta dell'ente gestore. Successivamente alla pubblicazione del presente regolamento sulla Gazzetta Ufficiale, il manuale operativo viene reso noto mediante pubblicazione sul sito Internet del Ministero dell'economia e

delle finanze, nell'ambito delle ordinarie risorse di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Articolo 10
(Struttura dell'Archivio)

1. L'Archivio, di cui all'articolo precedente, è strutturato operativamente in sei livelli informativi in virtù della tipologia di informazioni e del diverso grado di riservatezza delle stesse:

a) *il primo livello* contiene gli schemi-tipo della convenzione con l'ente gestore degli aderenti diretti, degli aderenti indiretti e dei soggetti autorizzati, le liste nominative degli aderenti diretti abilitati, dei soggetti autorizzati abilitati e degli aderenti indiretti abilitati, le convenzioni degli aderenti indiretti con il titolare dell'archivio, il formulario di adesione, il manuale operativo, la normativa di riferimento ed ogni altro elemento di carattere divulgativo ivi incluse le relazioni al Parlamento del Ministro dell'economia e delle finanze. Il contenuto del primo livello è pubblicato sull'apposito sito Internet del Ministero dell'economia e delle finanze;

b) *il secondo livello* contiene l'elaborazione effettuata dal Modulo informatico centralizzato dei dati, in forma aggregata e anonima, concernenti i casi il cui riscontro ha evidenziato la non autenticità di una o più categorie di dati presenti nelle richieste di verifica ed è accessibile agli aderenti diretti ed ai soggetti autorizzati, anche per il tramite degli aderenti indiretti appositamente delegati. L'accesso al secondo livello può essere altresì consentito ad altri enti interessati, previa autorizzazione del titolare dell'archivio;

c) *il terzo livello* contiene le richieste di verifica dell'autenticità dei dati trasmesse, mediante l'interfaccia informatica del Modulo di interconnessione di rete, dagli aderenti diretti e dai soggetti autorizzati, anche per il tramite degli aderenti indiretti appositamente delegati. Il terzo livello contiene inoltre l'esito del riscontro dei dati con quelli detenuti nelle banche dati degli enti pubblici o privati collegate al sistema SCIPAFI, incluse la banca dati costituita attraverso il Modulo centrale informatizzato e la banca dati costituita attraverso il Modulo informatico di allerta. Il terzo livello è accessibile agli aderenti diretti, ai soggetti autorizzati e agli aderenti indiretti appositamente delegati;

d) *il quarto livello* contiene le informazioni, raccolte mediante il Modulo informatico d'allerta, relative alle frodi subite dagli aderenti diretti e dai soggetti autorizzati di cui all'articolo 14, comma 1, del presente regolamento e le segnalazioni relative ai soggetti che hanno subito frodi ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del presente regolamento. Il quarto livello è accessibile agli aderenti diretti, ai soggetti autorizzati e agli aderenti indiretti appositamente delegati, secondo quanto previsto dall'articolo 11 e dall'articolo 15 del presente regolamento.

e) *il quinto livello* contiene le informazioni, raccolte mediante il Modulo informatico d'allerta, relative al rischio di frodi di cui all'articolo 14, comma 2, del presente regolamento. Il quinto livello è accessibile agli aderenti diretti, ai soggetti

autorizzati e agli aderenti indiretti appositamente delegati, secondo quanto previsto dal successivo articolo 11;

f) *il sesto livello* contiene le segnalazioni di specifiche allerta preventive trasmesse dal titolare dell'archivio per il tramite del Modulo informatico di allerta agli aderenti diretti, ai soggetti autorizzati e agli aderenti indiretti appositamente delegati, nonché i risultati di specifico interesse.

Articolo 11
(*Accesso e alimentazione dell'Archivio da parte degli aderenti e dei soggetti autorizzati*)

1. Gli aderenti diretti, i soggetti autorizzati e gli aderenti indiretti appositamente delegati accedono all'archivio, tramite il Modulo di interconnessione di rete, per la verifica dei dati di cui al successivo articolo 12 e, tramite il Modulo informatico di allerta, per l'immissione delle informazioni di cui al successivo articolo 14, secondo quanto previsto dall'articolo 18 del presente regolamento.

2. Gli stessi aderenti diretti, i soggetti autorizzati e gli aderenti indiretti appositamente delegati accedono altresì all'archivio, tramite il Modulo informatico di allerta, per la consultazione delle informazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 19 del presente regolamento.

3. Le modalità di produzione, distribuzione, gestione e monitoraggio dell'utilizzo delle credenziali di accesso al sistema SCIPAFI, nonché le modalità relative al collegamento informatico dell'Archivio, tramite il Modulo di interconnessione di rete, con le banche dati detenute dagli enti pubblici e privati di cui al successivo articolo 13 sono contenute nel documento tecnico di cui all'allegato 1 del presente regolamento. Con apposito decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite eventuali modifiche del predetto allegato, ritenute necessarie in ragione dell'evoluzione tecnologica ovvero in ottemperanza a sopravvenute modificazioni alla pertinente normativa di riferimento.

Articolo 12
(*Dati oggetto di riscontro*)

1. I dati oggetto di riscontro contenuti nelle richieste di verifica, relativi ad elementi identificativi del soggetto che richiede di effettuare l'operazione, sono costituiti da:

a) dati identificativi contenuti in documenti di identità e di riconoscimento:

   1) nome e cognome;
   2) data e luogo di nascita;
   3) sesso;

4) cittadinanza;
5) riscontro dell'esistenza in vita.

b) dati aggiuntivi:
1) identificativo unico ANPR;
2) residenza;
3) provincia di residenza;
4) Codice Avviamento Postale di residenza;

c) elementi relativi ai documenti di identità o di riconoscimento, anche elettronici:
1) tipologia di documento;
2) numero del documento;
3) data di rilascio del documento;
4) data di scadenza del documento;
5) ente che ha rilasciato il documento;
6) provincia del comune che ha rilasciato il documento;
7) numero di serie del supporto plastico.

2. I dati oggetto di riscontro contenuti nelle richieste di verifica, relativi alle tessere sanitarie, ai codici fiscali, alle partite IVA e ai documenti che attestano il reddito, riferibili alle persone fisiche, sono costituiti da:

a) numero della tessera sanitaria;
b) data di scadenza della tessera sanitaria;
c) numero del codice fiscale;
d) numero della partita IVA;
e) data di attribuzione della partita IVA;
f) anno e tipo dell'ultima presentazione della dichiarazione dei redditi;
g) reddito imponibile;
h) domicilio fiscale;
i) provincia di domicilio fiscale;
l) Codice Avviamento Postale di domicilio fiscale.

3. I dati oggetto di riscontro contenuti nelle richieste di verifica, relativi alle posizioni contributive previdenziali ed assistenziali, sono composti da:

a) data di inizio del rapporto di lavoro;
b) tipologia del rapporto di lavoro;
c) qualifica;
d) periodo di competenza del prospetto di paga;
e) imponibile previdenziale del prospetto di paga;

f) numero posizione contributiva previdenziale del datore di lavoro;

g) numero posizione assicurativa del datore di lavoro;

h) nominativo del datore di lavoro o del rappresentante legale;

i) numero del codice fiscale del datore di lavoro;

l) numero della partita IVA del datore di lavoro.

4. Nella richiesta di verifica sono, altresì, indicati i dati identificativi dell'operazione a cui la richiesta stessa si riferisce:

a) numero della pratica cliente;
b) indirizzo del sito web sul quale è stata eventualmente effettuata l'operazione;
c) Codice di Avviamento Postale del luogo in cui è avvenuta l'operazione;
d) tipologia di operazione;
e) importo approssimativo dell'operazione, determinato sulla base di fasce di valore predeterminate;
f) finalità dell'operazione.

5. Il Sistema SCIPAFI, attraverso il Modulo di interconnessione di rete, sulla base dei dati contenuti nelle richieste di verifica di cui ai precedenti commi 1 e 2, fornisce inoltre un riscontro sulla presenza, o meno, del documento o della tessera sanitaria nell'archivio dei documenti smarriti o rubati e dà evidenza del numero di volte in cui il medesimo documento di identità è stato sottoposto a verifica, con esito negativo, negli ultimi 180 giorni.

Articolo 13
(Procedura di riscontro dell'autenticità dei dati)

1. I dati di cui all'articolo 12, commi 1, 2 e 3, sono assoggettati a riscontro, mediante procedure telematiche compatibili, con quelli detenuti nelle banche dati degli enti pubblici o privati collegate al sistema SCIPAFI nel modo seguente:

a) gli elementi identificativi di cui all'articolo 12, comma 1, lettera *a)*, sono assoggettati a riscontro con quelli detenuti nelle banche dati dell'Agenzia delle entrate e del Ministero dell'interno;

b) gli elementi identificativi di cui all'articolo 12, comma 1, lettera *b)*, sono assoggettati a riscontro con quelli detenuti nelle banche dati del Ministero dell'interno;

c) gli elementi identificativi di cui all'articolo 12, comma 1, lettera *c)*, sono assoggettati a riscontro con quelli detenuti nelle banche dati del Ministero dell'interno e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

d) gli elementi identificativi di cui all'articolo 12, comma 2, sono assoggettati a riscontro con quelli detenuti nelle banche dati del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Agenzia delle entrate e del Ministero dell'interno;

e) gli elementi identificativi di cui all'articolo 12, comma 3, sono assoggettati a riscontro con quelli detenuti nelle banche dati del Ministero del Lavoro e degli istituti INPS e INAIL.

2. I dati di cui all'articolo 12, commi 1, 2 e 3, sono inoltre assoggettati a riscontro con quelli detenuti nelle banche dati costituite attraverso il Modulo informatico centralizzato e il Modulo informatico di allerta.

3. I dati di cui all'articolo 12, comma 4, non sono assoggettati a riscontro ma sono registrati nella base di dati del Modulo di interconnessione di rete.

4. L'ente gestore autorizza di volta in volta la procedura di collegamento dell'Archivio alle banche dati degli enti pubblici o privati collegate al sistema stesso.

Articolo 14

(Informazioni relative alle frodi subite e al rischio di frodi)

1. Le informazioni relative alle frodi subite sono composte da:

a) elementi identificativi dell'aderente diretto o del soggetto autorizzato, nonché dell'aderente indiretto se da questi delegato, e data della segnalazione;

b) elementi identificativi del soggetto che ha disconosciuto l'operazione:

1) nome e cognome;
2) data e luogo di nascita;
3) sesso;
4) cittadinanza;
5) codice fiscale;

c) elementi identificativi del documento di identità e della tessera sanitaria utilizzati per l'operazione disconosciuta:

1) tipologia;
2) numero, ove indicato sul documento;
3) data di rilascio, ove prevista;
4) data di scadenza, ove prevista;
5) ente che ha rilasciato il documento di identità;
6) documento smarrito o rubato;

d) elementi identificativi dell'operazione disconosciuta:

1) data dell'operazione;
2) codice identificativo dell'operazione;

3) Codice di Avviamento Postale di riferimento dell'operazione;
4) tipologia dell'operazione;
5) importo dell'operazione;
6) modalità di rimborso dell'operazione;
7) finalità dell'operazione;
8) data in cui è stata disconosciuta l'operazione;
9) motivo del disconoscimento;
10) estremi dell'eventuale denuncia presentata all'Autorità giudiziaria dal soggetto che ha disconosciuto l'operazione ovvero estremi del documento di disconoscimento prodotto dal medesimo soggetto;

e) elementi identificativi dell'esercizio commerciale dove è stata effettuata l'operazione disconosciuta:
1) ragione o denominazione sociale;
2) indirizzo della sede operativa;
3) provincia;
4) Codice Avviamento Postale;
5) indirizzo del sito web sul quale è stata eventualmente effettuata l'operazione disconosciuta;
6) partita IVA.

2. Le informazioni relative al rischio di frodi sono composte da:

a) elementi identificativi dell'aderente diretto o del soggetto autorizzato, nonché dell'aderente indiretto se da questi delegato, e data della segnalazione;

b) elementi identificativi del soggetto che richiede di effettuare l'operazione:
1) nome e cognome;
2) data e luogo di nascita;
3) sesso;
4) cittadinanza;
5) codice fiscale;

c) elementi identificativi del documento di identità e della tessera sanitaria presentati dal soggetto:
1) tipologia;
2) numero, ove indicato;
3) data di rilascio, ove prevista;
4) data di scadenza, ove prevista;
5) ente che ha rilasciato il documento di identità;
6) documento smarrito o rubato;

d) elementi identificativi dell'operazione:
   1) data della richiesta relativa all'operazione;
   2) codice identificativo dell'operazione;
   3) Codice di Avviamento Postale di riferimento dell'operazione;
   4) tipologia dell'operazione;
   5) importo dell'operazione;
   6) modalità di rimborso dell'operazione;
   7) finalità dell'operazione;
   8) operazione autorizzata o negata;

e) elementi identificativi dell'esercizio commerciale dove è stata presentata la richiesta di effettuare l'operazione;
   1) ragione o denominazione sociale;
   2) indirizzo della sede operativa;
   3) provincia;
   4) Codice Avviamento Postale;
   5) indirizzo del sito web sul quale è stata eventualmente presentata la richiesta di effettuare l'operazione;
   6) partita IVA;

f) causale della comunicazione:
   1) raggiungimento dei parametri di rischio di cui all'articolo 16, commi 1 e 3, del presente regolamento.

Articolo 15
(*Frodi subite*)

1. L'accertamento di frodi subite comporta da parte degli aderenti diretti o dei soggetti autorizzati o degli aderenti indiretti se da questi delegati, la comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 14, comma 1, con le modalità di cui al successivo articolo 18.

2. Contestualmente alla comunicazione delle informazioni ai sensi del precedente comma 1, il Modulo informatico d'allerta invia automaticamente, tramite un apposito servizio digitale (web app), una notifica alla persona a cui le informazioni si riferiscono al fine di rendere nota l'iscrizione della posizione nel Modulo informatico di allerta.

3. Le informazioni relative alle frodi subite di cui all'articolo 14, comma 1, restano iscritte nell'Archivio per 18 mesi dalla data di ricevimento.

Articolo 16
(Rischio di frodi)

1. Si configura il rischio di frodi che comporta la comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 14, comma 2, con le modalità di cui al successivo articolo 17, nell'ipotesi di tre o più incongruenze, come definite all'articolo 1, comma 1, lettera o), rilevate in sede di riscontro dell'autenticità dei dati forniti dal soggetto che richiede di effettuare l'operazione e, in ogni caso, qualora si evidenzino uno o più dei seguenti elementi di rischio:

a) alterazioni o difficile leggibilità dei documenti di identità o di reddito prodotti dal soggetto che richiede di effettuare l'operazione;
b) incoerenze nei dati contenuti nei documenti oggetto di verifica;
c) incoerenze fra i documenti oggetto di verifica e altri dati o documenti forniti dal soggetto che richiede di effettuare l'operazione;
d) incoerenze fra i documenti oggetto di verifica e informazioni fornite da soggetti terzi che hanno emesso i documenti stessi.

I predetti elementi di rischio sono contenuti nella causale della comunicazione di cui all'articolo 14, comma 2, lettera f).

2. Contestualmente alla comunicazione delle informazioni ai sensi del precedente comma 1, il Modulo informatico d'allerta invia automaticamente, tramite un apposito servizio digitale (web app), una notifica alla persona a cui le informazioni si riferiscono al fine di rendere nota l'iscrizione della posizione nel Modulo informatico di allerta.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è individuato, previo parere del gruppo di lavoro e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, ogni altro parametro di rischio di frodi idoneo al perseguimento delle finalità del decreto legislativo.

Articolo 17

(Periodo di monitoraggio delle informazioni sul rischio di frodi)

1. L'aderente diretto o il soggetto autorizzato o l'aderente indiretto se da questi delegato, comunica al titolare dell'archivio, mediante l'invio al Modulo informatico di allerta delle informazioni di cui all'articolo 14, comma 2, l'apertura del periodo di monitoraggio. La chiusura del periodo, necessario agli aderenti diretti o i soggetti autorizzati ad accertare l'effettiva sussistenza del rischio di frode, deve essere tempestiva e avvenire comunque entro e non oltre 90 giorni decorrenti dalla data di apertura del periodo di monitoraggio.

2. Nel caso di operazione autorizzata di cui all'articolo 14, comma 2, lettera d), n. 8), l'aderente diretto o il soggetto autorizzato o l'aderente indiretto, se da questi delegato, è obbligato a comunicare tempestivamente all'ente gestore l'esito del periodo di

monitoraggio di cui al comma 1 in termini di "*accertamento della frode subita*" o di "*conclusione del monitoraggio senza ulteriori provvedimenti*". Sulla base di tale comunicazione, il titolare dell'archivio, anche per il tramite dell'ente gestore, riqualifica sollecitamente come informazioni ai sensi dell'articolo 14, comma 1, le informazioni relative al rischio di frodi, ovvero provvede alla loro cancellazione.

3. Nel caso di operazione non autorizzata o di mancata segnalazione circa la conclusione del monitoraggio da parte dell'aderente diretto o del soggetto autorizzato, decorsi i termini di 90 giorni, il titolare dell'archivio, anche per il tramite dell'ente gestore, provvede d'ufficio alla cancellazione delle informazioni di cui all'articolo 14, comma 2, previa notifica automatica all'aderente diretto o al soggetto autorizzato 10 giorni prima della scadenza.

Articolo 18

(Modalità e termini di verifica dei dati e di immissione delle informazioni nell'Archivio)

1. Gli aderenti diretti, i soggetti autorizzati e gli aderenti indiretti, se da questi delegati, assicurano l'esattezza e la completezza dei dati e delle informazioni.

2. Le richieste di verifica dell'autenticità dei dati sono inviate, per via telematica attraverso il Modulo di interconnessione di rete, nel momento in cui il singolo aderente diretto o soggetto autorizzato riceve una richiesta di effettuare l'operazione.

3. Le informazioni di frode subita di cui all'articolo 14, comma 1, sono immesse nell'Archivio dagli aderenti diretti, dai soggetti autorizzati e dagli aderenti indiretti se da questi delegati, per via telematica attraverso il Modulo informatico di allerta, non appena disponibili e comunque non oltre il secondo giorno lavorativo successivo a quello della loro acquisizione da parte dell'aderente diretto o del soggetto autorizzato.

4. Le informazioni di rischio frode di cui all'articolo 14, comma 2, sono immesse nell'Archivio dagli aderenti diretti, dai soggetti autorizzati e dagli aderenti indiretti se da questi delegati, per via telematica attraverso il Modulo informatico di allerta, non appena disponibili e comunque non oltre il secondo giorno lavorativo successivo a quello della loro acquisizione da parte dell'aderente diretto o del soggetto autorizzato.

5. I provvedimenti di blocco del trattamento dei dati personali, di rettifica o di cancellazione dei medesimi adottati dal Garante per la protezione dei dati personali o dal titolare dell'archivio su richiesta degli interessati sono eseguiti dall'ente gestore dell'Archivio.

6. Il Sistema SCIPAFI verifica automaticamente la completezza dei dati trasmessi e delle informazioni immesse dagli aderenti diretti, dai soggetti autorizzati e dagli aderenti indiretti se da questi delegati e, in caso di riscontro positivo, provvede alla loro convalida.

Articolo 19

(Consultazione delle informazioni archiviate nel Modulo informatico di allerta)

1. La consultazione delle informazioni di frode subita di cui all'articolo 14, comma 1, e di rischio frode di cui all'articolo 14, comma 2, avviene da parte degli aderenti diretti e dai soggetti autorizzati, anche per il tramite degli aderenti indiretti da questi delegati.

2. Le consultazioni delle informazioni di cui all'articolo 14 non potranno essere effettuate usando come chiavi di ricerca gli elementi identificativi di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b) e all'articolo 14, comma 2, lettera b), bensì mediante valorizzazione della tipologia e del numero del documento d'identità o della tessera sanitaria di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c) e comma 2, lettera c).

Articolo 20

(Controllo sul corretto funzionamento dell'Archivio)

1. Il titolare dell'archivio sovrintende al corretto funzionamento dell'Archivio e all'osservanza delle disposizioni che regolano le modalità di trasmissione dei dati e di immissione delle informazioni.

2. Il titolare dell'archivio, con la collaborazione dell'ente gestore, effettua su base annuale attività di monitoraggio e controllo del sistema e dell'operatività dei suoi attori principali, con le modalità e i criteri individuati attraverso un apposito piano operativo.

Articolo 21

(*Tracciabilità delle operazioni e profili di autorizzazione*)

1. Tutte le operazioni relative a richieste di riscontro dei dati di cui all'articolo 12, all'immissione e utilizzo delle informazioni di cui all'articolo 14, nonché a richieste che il sistema SCIPAFI inoltra agli enti e amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13, sono appositamente memorizzate in registri applicativi, nel rispetto dei principi di minimizzazione e limitazione del trattamento dei dati personali.

2. I profili di autorizzazione previsti per le singole tipologie di aderenti e per i soggetti autorizzati, in rapporto ai riscontri sui diversi tipi di dati previsti dall'articolo 12, sono contenuti nella tabella di cui all'allegato 1 nel rispetto dei principi di minimizzazione e limitazione del trattamento dei dati personali.

Articolo 22

(*Call center per il cittadino*)

1. Il *call center* per il cittadino è deputato, ai sensi dell'articolo 30-*ter*, comma 8, del decreto legislativo, a ricevere le segnalazioni dei soggetti che hanno subito o temono di aver subito frodi configuranti ipotesi di furto di identità.

2. Le segnalazioni relative ai soggetti che hanno subito frodi sono composte da:

a) data della segnalazione;
b) elementi identificativi del soggetto segnalante:
   1) nome e cognome;
   2) data e luogo di nascita;
   3) sesso;
   4) cittadinanza;
   5) codice fiscale;
   6) copia del documento di identità,

   eventualmente acquisiti anche tramite identità digitale, nel qual caso non è richiesta copia del documento d'identità;
c) descrizione della tipologia di frode subita;
d) estremi dei documenti di identità oggetto della frode;
e) motivazione della segnalazione;
f) copia della denuncia rilasciata dall'Autorità giudiziaria o eventuale dichiarazione sostitutiva.

3. L'ente gestore verifica la completezza e la coerenza degli elementi relativi alle segnalazioni di cui al comma 2, richiedendo se del caso integrazioni per via telematica o a mezzo Raccomandata e, in caso di riscontro positivo, provvede ad immetterle nel Modulo informatico di allerta.

4. Le segnalazioni di cui al comma 2 restano iscritte nell'Archivio per tre anni dalla data di ricevimento.

5. Le segnalazioni relative ai soggetti che temono di aver subito frodi non sono iscritte nel Modulo informatico di allerta. L'ente gestore fornisce un'informativa al soggetto interessato relativamente alle amministrazioni pubbliche e agli enti, pubblici e privati presso i quali rivolgersi, al fine di prevenire il configurarsi della fattispecie di cui al comma 2.

6. Il cittadino, previa registrazione ad un apposito servizio digitale di notifica (web app) predisposto dall'ente gestore, può ricevere segnalazioni relative a richieste di riscontro dei dati effettuate dagli aderenti o dai soggetti autorizzati collegate al proprio codice fiscale e procedere all'eventuale disconoscimento dell'operazione sottesa. L'avvenuto disconoscimento è automaticamente notificato, attraverso il Modulo informatico di allerta, all'aderente o soggetto autorizzato che ha effettuato la richiesta di riscontro per l'eventuale comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 14, comma 2, riguardanti il rischio di frode.

Articolo 23

(Gruppo di lavoro)

1. Il gruppo di lavoro si riunisce, di norma, almeno una volta l'anno.

2. Le riunioni del gruppo di lavoro sono presiedute dal componente designato dal Ministero dell'economia e delle finanze. La segreteria del gruppo di lavoro è assicurata dall'ente gestore.

3. Per la partecipazione ai lavori del gruppo di lavoro non è dovuto alcun compenso né rimborso spese a qualsiasi titolo spettante.

4. Il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti può richiedere, in qualsiasi momento, di essere ascoltato dal gruppo di lavoro.

Articolo 24

(Accesso ai dati ed alle informazioni da parte del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno e delle Forze di polizia)

1. Le Forze di polizia e il Dipartimento della pubblica sicurezza di cui all'articolo 30-*quater*, commi 2 e 3, del decreto legislativo accedono a titolo gratuito alle informazioni contenute nell'archivio, attraverso un collegamento tra il predetto archivio ed il Centro elaborazione dati del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Il collegamento deve rispondere a procedure telematiche compatibili con le caratteristiche tecniche del predetto Centro e dello stesso archivio e nel rispetto degli *standard* previsti dal sistema pubblico di connettività, secondo le intese fra il Ministero dell'economia e delle finanze e il Dipartimento di pubblica sicurezza, e deve essere realizzato nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. Eventuali risultati di specifico interesse di cui all'articolo 30-*quater*, comma 3, del decreto legislativo, diversi dalle informazioni di cui al comma precedente, derivanti dalla gestione dell'archivio, utili ai fini dell'analisi dei fenomeni criminali e di cooperazione, anche internazionale, di polizia sono comunicati dal titolare dell'archivio, anche d'iniziativa, ovvero su richiesta del gruppo di lavoro al Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale della polizia criminale -, secondo modalità da stabilirsi previe intese tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la predetta Direzione centrale.

Articolo 25

(Scambio di dati con l'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia)

1. I risultati di specifico interesse di cui all'articolo 30-*quater*, comma 3, del decreto legislativo, ove ritenuti rilevanti, sono comunicati dal titolare dell'archivio, anche d'iniziativa ovvero su richiesta del gruppo di lavoro, all'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia, secondo modalità da stabilirsi previe intese tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia.

Articolo 26

(Scambio di dati con il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza)

1. I risultati di specifico interesse di cui all'articolo 30-*quater*, comma 3, del decreto legislativo, ove rilevanti, sono comunicati dal titolare dell'archivio, anche d'iniziativa, ovvero su richiesta del gruppo di lavoro, al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, secondo modalità da stabilirsi previe intese tra il Ministero dell'economia e delle finanze e il medesimo Nucleo.

2. In aderenza a quanto previsto dall'articolo 30-*quater*, comma 4, del decreto legislativo, il titolare dell'archivio può avvalersi, in presenza di significativi riscontri, della collaborazione del Nucleo speciale di polizia valutaria, anche ai fini dell'approfondimento delle segnalazioni di cui all'articolo 30-*ter*, comma 7, ultimo periodo, del decreto legislativo. Il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Nucleo speciale di polizia valutaria stabiliscono periodicamente le modalità, i termini ed i contenuti della collaborazione, ivi compresi gli indici di anomalia di cui il titolare dell'archivio tiene conto ai fini della richiesta di collaborazione del suddetto Nucleo.

3. Nel rispetto delle finalità stabilite dal decreto legislativo, il Nucleo speciale di polizia valutaria può avvalersi della collaborazione degli altri reparti della Guardia di finanza.

Articolo 27
(Norme abrogate e transitorie)

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 maggio 2014, n. 95, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 150 del 1° luglio 2014.

Articolo 28

(*Clausola di invarianza finanziaria*)

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 29
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma,

Il Ministro dell'economia e delle finanze